



COMUNE di BUSACHI

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1

Tel. 0783 62010 - 62274 - Fax 0783 62433 - P. IVA 00541880951

E-mail: protocollo@comune.busachi.or.it

Pec: info.busachi@legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 28-03-2019

Oggetto: Regolamento edilizio comunale. Modifiche.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:00, presso la sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione del punto all'ordine del giorno risultano:

ORRU' GIOVANNI	P	MASALA GAVINO	P
CORDELLA LINO	P	MELE VINCENZO	A
MELE FRANCO LINUCCIO	P	CROBU SALVATORE	P
PALMAS GIOVANNA	P	DEIDDA DELIA	P
SELIS SALVATORE	P	MASONES SALVATORE	P
CROBU GIULIA	P	PISCHEDDA ANTONELLA	P
FADDA DOMENICO	P		

presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Mura Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORRU' GIOVANNI in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento Edilizio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30, del 16/10/2001, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che il Regolamento Edilizio disciplina tutte le attività di costruzione nel territorio comunale, riguardanti norme edificatorie ed igienico- sanitarie, disposizioni tecnologiche, fonti energetiche rinnovabili oltre a varie disposizioni generali;

Richiamati, in particolare, gli articoli sottoelencati:

- art. 2.1 - Nomina e composizione della commissione urbanistico - edilizia;
- art. 2.2 - Compiti della commissione urbanistico - edilizia;
- art. 2.3 - Funzionamento della commissione edilizia;

Considerato che, nel corso di questi ultimi anni, il ruolo consultivo della Commissione Edilizia, originariamente ritenuto indispensabile, ha assunto in pratica, anche a seguito di nuovi procedimenti amministrativi ed interventi giurisprudenziali, carattere sempre meno rilevante;

Visto il Testo Unico per l'Edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., in particolare, l'art. 4, comma 2, che recita testualmente: "nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione Edilizia comunale, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo".

Visti, altresì, gli artt. 5 e 20 dello stesso T.U., i quali attribuiscono interamente l'istruttoria delle pratiche edilizie al responsabile del procedimento ed allo sportello unico, venendo di fatto a relegare la commissione *de qua* in un ruolo marginale;

Considerato che, alla luce del suddetto articolo, viene di fatto sancito il carattere facoltativo della Commissione Edilizia Comunale;

Preso atto, altresì, che lo stesso procedimento relativo alla Denuncia di Inizio Attività (DIA), non contempla il parere della Commissione, in sostituzione del Permesso di Costruire;

Evidenziato che il predetto procedimento abbraccia una ampia casistica di interventi di ristrutturazione e anche di nuova costruzione, a seguito dell'entrata in vigore della L. 21 dicembre 2001, n.443, rendendo sempre più residuale la funzione della Commissione Edilizia;

Rilevato inoltre, che molti comuni già dall'entrata in vigore dell'art. 96 - "Riduzione degli organismi collegiali" del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., hanno provveduto, nell'ambito della loro autonomia, a sopprimere la Commissione Edilizia, ritenendola organismo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali e attribuendo le relative competenze all'ufficio tecnico che riveste preminente competenza in materia;

Dato atto che:

- il relativo provvedimento deve essere emanato entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, ovvero entro il 30 giugno;
- gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento;
- le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19, del 12/03/2019, rettificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22, del 21/03/2019, mediante la quale si stabiliva di:

1. individuare la Commissione Urbanistico - edilizia Comunale quale organo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente, ai sensi dell'art. 96, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

2. Di proporre al Consiglio Comunale l'integrale abrogazione degli articoli del regolamento edilizio sottoelencati:

art. 2.1 - Nomina e composizione della commissione urbanistico - edilizia;

art. 2.2 - Compiti della commissione urbanistico - edilizia;

art. 2.3 - Funzionamento della commissione edilizia;

nonché la conseguente abrogazione della locuzione "*commissione edilizia*" in tutti gli articoli del regolamento in cui allo stesso organismo sono attribuite le relative competenze, in particolare:

articoli 3.4; 3.9; 4.3; 6.3; 7.2; 7.4; 7.5, 11.1, 16.2; 16.4

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, avendo perso la commissione edilizia comunale il carattere di organo necessario *ex lege*, nonché la sua originaria rilevanza ed utilità, di provvedere abrogazione e/o rettifica degli articoli del regolamento edilizio, richiamato in narrativa;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 42, 2° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Con **n.12** voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai **n. 12** consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di apportare, al regolamento edilizio comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30, del 16/10/2001, le modifiche di cui appresso:

a) integrale abrogazione degli articoli sottoelencati:

art. 2.1 - Nomina e composizione della commissione urbanistico - edilizia;

art. 2.2 - Compiti della commissione urbanistico - edilizia;

art. 2.3 - Funzionamento della commissione edilizia;

b) abrogazione della locuzione "*commissione edilizia*" in tutti gli articoli del regolamento in cui allo stesso organismo sono attribuite le relative competenze, in particolare:

articoli 3.4; 3.9; 4.3; 6.3; 7.2; 7.4; 7.5, 11.1, 16.2; 16.4

Di dare atto, pertanto, che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento, ovvero a far data dal **1° aprile 2019**;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con lo stesso risultato della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. ORRU' GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mura Giuseppe

Pareri ex art. 49, D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 21-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Ing. De Donato Giampaolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Prot. N.1039

Lì, 02/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mura Giuseppe

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Busachi, lì 02/04/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Giovanna Mattana